Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale - Scadenza 8 aprile 2026

Ministro per lo Sport e i Giovani

Pubblicato il Bando per la selezione di **65.964** operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero.

Fino alle ore **14.00 dell'8 aprile 2026** è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all'estero.

In particolare:

- 64.479 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, afferenti a 548 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia;
- 1.485 operatori volontari saranno avviati in servizio in 204 progetti, afferenti a 54 programmi di intervento, da realizzarsi all'estero;

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi, le 954 ore per i progetti di 10 mesi, le 859 ore per i progetti di 9 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 519,47 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati.

Per accedere all'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'estero occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'estero", disponibile nella pagina dedicata al bando. Cliccando il tasto CERCA (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l'elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

Dopo aver selezionato il progetto d'interesse, è opportuno consultare la *home page* del sito dell'ente titolare, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, *tablet* e *smartphone* all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore **14.00 dell'8 aprile 2026**.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d'identità dei cittadini italiani che permette l'accertamento dell'identità del possessore e l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2.

È consentito, altresì, l'accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda *on-line* di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 - Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea o non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla *home page* della piattaforma stessa.

» Vai alla pagina del bando
» Vai al sito dedicato al bando

Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale

SEDE

Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 Roma

CONTATTI

URP. 06 6779.2600

Posta Elettronica Certificata

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Vai alla pagina Contatti

SEGUICI SU

Seguici sui nostri canali social per essere sempre informato

Privacy policy

Note legali

Trasparenza

Accessibilità

Cookie Policy

Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero.

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del Servizio civile nazionale", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "*Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 9-bis, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha sostituito l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 40/2017, prevedendo, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito, la riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche ivi indicate;

VISTO l'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*, che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti attraverso la pubblicazione nei siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", e in particolare l'art. 1, comma 413, con il quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo denominato "Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)", al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 414 della citata legge, il quale prevede che «*Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN)*»;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 27 febbraio 2020, emanato in attuazione della predetta legge, recante "*Istituzione della Carta giovani nazionale (CGN) e definizione di criteri, funzionalità e modalità per la realizzazione e la distribuzione della stessa*";

VISTO il Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del Servizio civile universale, adottato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani in data 20 gennaio 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 n. 1390, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (d'ora in poi "Dipartimento");

CONSIDERATO che il Dipartimento è stato individuato quale responsabile per l'attuazione del citato decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 n. 1689, recante "*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, concernente il *Conferimento di incarichi a Ministri senza portafoglio*, con il quale al dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico di Ministro per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante deleghe al Ministro per lo sport e i giovani, Dott. Andrea Abodi, e in particolare l'art. 3, comma 3 che conferisce al medesimo la delega in materia di Servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2025 al n. 2560, con il quale al dott. Giuseppe Pierro è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2025, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

VISTA la Circolare del 12 marzo 2025 recante "*Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale - Criteri e modalità di* valutazione" di seguito "Circolare";

VISTO l'Avviso agli enti di cui all'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 40/2017, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 12 marzo 2025, con il quale è stata resa nota agli enti di Servizio civile l'apertura dei termini per la presentazione dei programmi

d'intervento con scadenza alle ore 14:00 del 14 luglio 2025, prorogata alle ore 14:00 del 29 luglio 2025;

VISTO il decreto dipartimentale 997/2025 del 22 settembre 2025 con il quale è stato approvato il documento di programmazione finanziaria del Fondo nazionale per il Servizio civile per l'anno 2025 (DPF 2025) in corso di registrazione dalla Corte dei conti;

VISTO il decreto dipartimentale n. 70/2026 del 23 gennaio 2026 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive dei programmi di intervento da realizzarsi in Italia e dei programmi da realizzarsi all'estero, da cui risulta che è stato positivamente valutato un numero complessivo di 790 programmi, corrispondenti a 3.757 progetti, così distinti:

- 734 programmi di intervento con 3.542 progetti da realizzarsi in Italia;
- 56 programmi di intervento con 215 progetti da realizzarsi all'estero;

VISTO il decreto dipartimentale n. 1641 del 12 dicembre 2024, che approva le nuove "*Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale*";

VISTO il decreto dipartimentale n. 859/2025 del 1° agosto 2025, che modifica le *"Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale*", approvate con decreto dipartimentale n. 1641/2024 del 12 dicembre 2024.

VISTO il decreto dipartimentale n. 130/2026 del 4 febbraio 2026 con il quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2025, è stato disposto il finanziamento di:

- 548 programmi di intervento di Servizio civile universale in Italia per 65.211 posizioni di operatore volontario;
- 54 programmi di intervento di Servizio civile universale all'estero per 1.558 posizioni di operatore volontario;

VISTO il CUP UNICO identificato con il codice J51J26000300001 generato per un importo pari a euro 461.368.747,00 in relazione al decreto dipartimentale n. 130/2026;

PRESO ATTO delle comunicazioni da parte di alcuni enti in merito alla volontà di ritirare programmi di intervento e/o progetti, di ridurne il numero di operatori volontari previsti o di rimodularne la distribuzione nelle sedi di attuazione;

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni generali

Con il presente bando, e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 65.964 operatori volontari di cui:

- 64.479 operatori volontari da avviare in 2.635 progetti, afferenti a n. 548 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia (*Allegato* 1);
- 1.485 operatori volontari da avviare in 204 progetti, afferenti a n. 54 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi all'estero (*Allegato* 2).

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi, le 954 ore per i progetti di 10 mesi, le 859 ore per i progetti di 9 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, *care leavers* e giovani con temporanea condizione di fragilità personale e sociale, come definiti nella circolare del 12 marzo 2025 indicata in premessa), altri progetti, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono anche un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell'Unione Europea. Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all'articolo 4, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 5.

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nei due allegati.

I progetti di cui all'*Allegato* 1 del presente bando che, alla data prescelta di avvio in servizio, potranno contare sull'apporto di un solo operatore volontario selezionato, **non saranno attivati.** Qualora, entro tre mesi dalla predetta data, a seguito delle già espletate procedure di selezione, l'ente copra con almeno una ulteriore unità le posizioni inizialmente finanziate, il progetto potrà essere attivato secondo le vigenti disposizioni.

Potranno essere attivati, nonostante l'apporto di un solo operatore volontario selezionato, i soli progetti destinati ad essere realizzati all'estero, di cui all'*Allegato* 2, in considerazione delle caratteristiche peculiari degli stessi.

La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi programmi e viene stabilita, nell'ambito delle date indicate al capoverso successivo, tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto, nonché dei tempi necessari per l'esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie inviate dagli enti e delle richieste specifiche connesse all'avvio in servizio.

Il calendario degli avvii in servizio degli operatori volontari selezionati a seguito del presente Bando è il seguente:

- 18 settembre 2026;
- 9 ottobre 2026;
- 30 ottobre 2026.

Gli enti sono comunque tenuti a fornire tempestiva e corretta informazione agli interessati.

L'avvio in servizio degli operatori volontari impiegati nei progetti avviene nelle date sopra indicate, fatta salva la possibilità da parte degli enti di richiedere successivi subentri e/o attivazione posticipata per iniziale mancato raggiungimento della soglia minima del numero di operatori volontari, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

L'avvio in servizio mediante subentro dei giovani risultati idonei non selezionati all'esito delle procedure selettive, individuati per la copertura delle posizioni vacanti, avverrà nelle date di seguito indicate:

- 29 settembre 2026;
- 16 ottobre 2026;
- 13 novembre 2026;
- 11 dicembre 2026;
- 15 gennaio 2027;
- 12 febbraio 2027;
- 12 marzo 2027;
- 9 aprile 2027.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 519,47 suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell'interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per raggiungere il luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico).

Al momento dell'avvio in servizio, viene stipulato un contratto di assicurazione relativo ai rischi connessi allo svolgimento del servizio; in aggiunta a tale garanzia assicurativa, l'ente titolare ha facoltà di attivare un'assicurazione integrativa, a copertura di specifici rischi.

Terminate le attività progettuali, all'operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento l'attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall'ente. Inoltre, secondo le modalità previste da ciascun progetto, l'operatore volontario riceve dall'ente un attestato/una certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite sulla base di quanto previsto dal progetto selezionato.

Articolo 2
Requisiti di partecipazione

Come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell'articolo 4. Inoltre, si raccomanda di porre attenzione ai progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche,[1] *care leavers* e giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai posti riservati il giovane deve necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura o dalla prosecuzione del servizio.

Articolo 3
Ulteriori indicazioni per la partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

- a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano interrotto il servizio o volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall'ente;
- abbiano interrotto il servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell'ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell'ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano interrotto il servizio per motivi di salute tali da non consentirne la prosecuzione, producendo apposita certificazione rilasciata da un medico appartenente al SSN, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- siano stati esclusi dal Servizio civile universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

[1] Riferimento: "Circolare del 12 marzo 2025 recante "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione" publicata in data 12 marzo 2025 al par. 4.1 "Elementi del progetto di servizio civile universale da realizzarsi in Italia" nella parte di testo a pag. 13, ove è definita la "Partecipazione al servizio civile universale dei giovani con minori opportunità" è specificato che "giovani con difficoltà economiche desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro".
Maggiori informazioni sono desumibili consultando la circolare al seguente URL:
circolare-presentazione-programmi-2025-final-signed.pdf

- abbiano interrotto il Servizio civile universale per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili di cui all'art. 1 della legge n. 288/2002 e all'art. 40 della legge n. 289/2002, a causa di decesso o di rinuncia dell'assistito e non sia stato possibile provvedere alla sostituzione dello stesso, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore ai sei mesi;
- abbiano già prestato servizio in un progetto finanziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani" a condizione di aver regolarmente concluso il servizio;
- nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani" e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi;
- abbiano già svolto il Servizio civile nell'ambito del progetto sperimentale europeo *International Volunteering Opportunities for All* o nell'ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
- abbiano già svolto il "Servizio civile regionale" ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono inoltre presentare domanda di servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- intrattengano, all'atto della pubblicazione del presente bando, con l'ente titolare del programma, del progetto ovvero con l'ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo;
- abbiano intrattenuto con l'ente titolare del programma, del progetto ovvero con l'ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
- abbiano già prestato il Servizio civile nazionale ovvero abbiano già prestato o stiano prestando il Servizio civile universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, salvo quanto previsto nei capoversi precedenti.

Articolo 4
Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla *home page* dei propri siti internet, oltre all'elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo il formato riportato in *Allegato A e in Allegato B* a seconda che il progetto sia di Servizio civile universale in Italia *(A)* o di Servizio civile universale all'estero *(B)*.

Ciascun ente provvede anche ad inserire nel sistema *Helios* gli *url* relativi alle pagine di pubblicazione. I progetti di Servizio civile rappresentano gli strumenti attraverso cui si conseguono gli obiettivi individuati nel programma d'intervento cui afferiscono.

La scheda di cui ai richiamati allegati individua, pertanto, anche le caratteristiche principali dei programmi di riferimento del progetto.

L'ente, in aggiunta alle schede, ha facoltà di pubblicare anche l'intero elaborato progettuale, avendo altresì l'onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

È obbligo per gli enti pubblicare sulla *home page* dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda *on-line* (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la domanda di cui all'articolo 5. Gli enti, inoltre, sono tenuti ad indicare sulla propria *home page* i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, e un recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.

Articolo 5
Modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari (d'ora in avanti "candidati") devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, *tablet* e *smartphone* all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d'identità dei cittadini italiani che permette l'accertamento dell'identità del possessore e l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea.

Per la presentazione della Domanda *on-line* di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2.

È consentito, altresì, l'accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali.

Per la presentazione della Domanda *on-line* di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea o non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla *home page* della piattaforma stessa.

I cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda *on-line,* devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità *on-line* sopra descritta, **entro e non oltre le ore 14:00 dell'8 aprile 2026.**

Le domande trasmesse oltre tale termine o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l'orario di presentazione della domanda stessa.

In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda fino alle ore 14:00 del giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.

I giovani candidati, per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di Servizio civile sui territori.

Al momento dell'invio della domanda di partecipazione, i cittadini residenti in Italia hanno la facoltà di richiedere l'attivazione automatica e gratuita della Carta Giovani Nazionale. La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale gratuito finalizzato a promuovere l'accesso a beni

e/o servizi ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano residenti in Italia. Maggiori informazioni sulla CGN e sui vantaggi ad essa associati sono disponibili all'indirizzo: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL.

Articolo 6
Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall'ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l'obbligo, tra l'altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall'ente.

Le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

Al fine di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio tempestivo degli operatori volontari, a fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l'ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, in analogia e alle condizioni indicate dalla normativa di accesso al pubblico impiego di cui all'art 8 comma 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.

Qualora non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza e il sistema accreditato non richieda lo svolgimento esclusivamente in tale modalità, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità *on-line* rispettando le indicazioni del sistema di selezione accreditato. L'ente potrà procedere informando preventivamente i candidati sulle modalità di espletamento delle prove.

È cura dell'ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità *on-line*, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile

rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio *on-line* deve essere verificata attraverso l'esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non ha la possibilità di svolgere il colloquio *on-line*, l'ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

L'ente che ha presentato il progetto pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "Servizio civile" sulla *home page*, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l'eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, specificandone la motivazione. **La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge** e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenti al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, sarà da considerarsi escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

L'ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione agli stessi.

I titoli di studio conseguiti all'estero possono essere valutati soltanto nel caso in cui il candidato abbia ottenuto, al momento della presentazione della domanda, il provvedimento di riconoscimento.

Successivamente alla valutazione dei titoli, l'ente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

L'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per coloro che risultino assenti al colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l'ammissione a svolgere il Servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell'ente che ha presentato il progetto adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l'ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l'ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell'ente di tutte le operazioni necessarie.

Articolo 7
Istruzioni operative per gli enti

La selezione dei giovani da avviare al Servizio civile universale è effettuata dagli enti iscritti all'albo in base alle previsioni dell'art. 15 del d.lgs. 40/2017. All'esito del processo selettivo, gli enti devono trasmettere al Dipartimento le graduatorie entro il 7 luglio 2026.

Unitamente alle graduatorie, gli enti sono tenuti a trasmettere al Dipartimento la dichiarazione di impegno di cui all'*Allegato* C, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente.

Le modalità di elaborazione e trasmissione delle graduatorie all'esito dell'espletamento delle procedure selettive di cui agli artt. 8, comma primo, e 15 del D.lgs. 40/2017, sono descritte nella "Circolare recante indicazioni sugli adempimenti finalizzati all'avvio in servizio degli operatori volontari del Servizio civile universale e sulle modalità di trasmissione delle graduatorie, ai sensi dell'art. 7 del Bando del 22 dicembre 2023" e nei pertinenti allegati che ne costituiscono parte integrante, pubblicata in data 19 aprile 2024.

In merito all'iter procedurale di avvio in servizio degli operatori volontari, il responsabile dell'ente titolare del progetto attesta la data di inizio del servizio firmando digitalmente il contratto sottoscritto dal Capo del Dipartimento e dall'operatore volontario, tramite l'App IO di PagoPA. A tal riguardo, si evidenzia che l'ente, nella figura del soggetto firmatario, deve aver cura di istallare correttamente l'App IO e attivare il servizio di notifica.

Eventuali ulteriori indicazioni concernenti l'avvio in servizio degli operatori volontari verranno fornite con apposita circolare dipartimentale.

Articolo 8
Adempimenti dell'operatore volontario per l'avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato sottoscrive digitalmente il contratto di Servizio civile universale, firmato dal Capo del Dipartimento, **tramite l'App IO di PagoPA entro le ore 23:59 del giorno antecedente la data di avvio**. In caso di comprovata impossibilità tecnica, il candidato idoneo selezionato scarica, per la sottoscrizione, il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento accedendo all'area riservata del sito del Dipartimento. Nel contratto

sono indicati, tra l'altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e gli obblighi di servizio di cui all'articolo 10.

Articolo 9
Specifiche operative per i progetti di Servizio civile all'estero

Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio civile all'estero e di progetti che prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all'assegno mensile di € 519,47, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all'estero, differenziata in base al criterio del "costo Paese" in cui gli operatori volontari sono impegnati. La già menzionata indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio in cui gli operatori volontari si trovano nel territorio nazionale (compresi quelli dedicati ad attività formative) e durante i periodi di permesso, anche se fruiti all'estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all'estero l'indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente. La misura dell'indennità estera giornaliera spettante agli operatori volontari è specificata nella tabella di cui *all'Allegato D*.

È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l'alloggio, corrisposto all'ente titolare del progetto durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all'estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

Anche la misura del contributo estero giornaliero è specificata nella citata tabella di cui all'*Allegato D*.

Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti delle indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento.

Articolo 10
Obblighi di servizio degli operatori volontari

Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui all'articolo 8, che prevede, tra l'altro, il trattamento giuridico ed economico

dell'operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse rispettarle.

In linea generale, è fatto obbligo all'operatore volontario di rispettare l'orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione delle attività.

L'operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta all'ente titolare del progetto o all'ente di accoglienza.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle "*Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale*" approvate con decreto dipartimentale n. 1641/2024 del 12 dicembre 2024 e successivamente modificate con decreto dipartimentale n. 859/2025 del 1° agosto 2025.

Per tutti gli operatori avviati al Servizio civile l'interruzione volontaria del rapporto, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di Servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Per quanto riguarda, in particolare, gli operatori volontari che saranno impegnati in progetti all'estero e nei progetti che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all'iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'ente titolare del progetto deve verificare l'effettiva iscrizione degli operatori volontari al già menzionato sito, in quanto l'inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all'estero degli operatori volontari non registrati.

L'eventuale erronea partenza all'estero di operatori volontari non registrati, comporta l'immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Gli operatori volontari in servizio all'estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche, nonché alle norme di comportamento e alle disposizioni impartite dagli enti che devono assicurare una gestione responsabile degli operatori volontari, ispirata al principio della minimizzazione del rischio ed al rafforzamento della cultura della sicurezza.

Anche alla luce della mutevole situazione internazionale relativa alle diverse emergenze in atto, in prossimità della partenza degli operatori volontari per i diversi Paesi esteri di destinazione, il MAECI fornirà al Dipartimento indicazioni ed aggiornamenti in merito ad eventuali sconsigli riguardanti l'invio dei giovani in specifici territori nei quali siano presenti particolari condizioni di rischio.

In relazione alle condizioni di sicurezza prevalenti nel luogo o per gravi ragioni di opportunità, il MAECI può disporre il trasferimento temporaneo in altre località o il rimpatrio dei giovani volontari, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento e all'ente o all'organizzazione presso cui i giovani volontari prestano servizio. Il MAECI individua, laddove opportuno in accordo con le autorità competenti dei Paesi esteri interessati, ulteriori misure di tutela della sicurezza dei volontari.

Articolo 11
Riserva di posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 40/2017, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile universale ovvero il Servizio civile nazionale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 12
Trattamento dei dati personali

I dati personali dei candidati e degli operatori volontari sono trattati in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 – di seguito Regolamento, nonché secondo quanto previsto dal Disciplinare per la protezione dei dati nell'ambito del Servizio civile universale, adottato dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto n. 705 del 29 luglio 2022.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo del Dipartimento *pro-tempore*, come individuato dall'articolo 3 del DPCM 25 maggio 2018.

I dati personali forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di "*Titolare del trattamento*", e dall'ente che, in qualità di "*Responsabile del trattamento*" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento, cura la procedura selettiva e impiega l'operatore volontario nella realizzazione del progetto, nonché dall'eventuale ente di accoglienza quale "*sub-responsabile del trattamento*".

I dati personali forniti sono trattati da PagoPA S.p.A., per le finalità connesse alla eventuale sottoscrizione del contratto di Servizio civile universale in modalità digitale tramite l'utilizzo dell'App IO, nonché connesse all'eventuale attivazione della Carta Giovani Nazionale, tramite l'utilizzo della medesima App IO, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle candidature, per coloro i quali abbiano espresso il proprio consenso all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. PagoPA S.p.A. opererà in qualità di "*Responsabile del trattamento*" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento.

I Responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati.

I dati personali forniti sono necessari ai fini degli adempimenti previsti, per legge e dal presente bando, per l'espletamento delle attività selettive e per l'eventuale instaurazione del rapporto di Servizio civile.

I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto medesimo, alla realizzazione del progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza degli operatori volontari e alle attività istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome.

Il trattamento dei dati avviene, di norma, mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati personali e l'autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati - altre categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso. Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

La comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui al citato Regolamento, tra i quali: il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, l'eventuale rettifica degli stessi ecc.

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all'indirizzo di casella di posta elettronica: privacy@serviziocivile.it e all'URP del Servizio civile di cui all'indirizzo: urp@serviziocivile.it.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell'Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento.

Il bando è pubblicato, nelle more della registrazione del decreto di finanziamento dagli organi di controllo, tenuto conto che le posizioni di operatori volontari effettivamente finanziate saranno individuate solo a valle della conclusione della complessiva procedura di selezione e di avvio in servizio degli stessi.

Roma, 24 febbraio 2026

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Pierro

Firmato digitalmente da
PIERRO GIUSEPPE
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCU: LM/SL/